


Publicato il 18/11/2020



N.01422 2020 REG.PROV.CAU.  
N. [REDACTED] 2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2020, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Gonzo, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Milano, piazza Sant'Agostino n. 24;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e per l'effetto domiciliato in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento della Prefettura di Varese, Prot. Uscita n. 0021642 dell'8.10.2020, notificato in data 13.10.2020, con il quale è stata decretata la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente e ne è stato ordinato "l'immediato allontanamento dal centro di accoglienza";
- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione e la memoria del 13 novembre 2020 del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini, senza la partecipazione dei difensori delle parti che non hanno chiesto la discussione orale con modalità telematica ex art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Rilevato che con il provvedimento impugnato la Questura, a seguito di alcuni episodi di violenza su cose e persone, nonché della violazione dell'isolamento fiduciario prescritto dall'ASST, ha disposto la sanzione della revoca delle misure di accoglienza e l'immediato allontanamento del ricorrente dalla struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e) del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (cfr., all. 1 al ricorso);

Considerato che in base a quanto da ultimo sancito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr., Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza resa del 12 novembre 2019, causa C-233/2018) e come rilevato in ricorso, (cfr., terzo motivo), tale norma si pone in contrasto con l'art. 20 *paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* nella misura in cui consente di revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza [...] relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della

*possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari”;*

Ritenuto, pertanto:

- in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia (cfr., *ex multis*, T.A.R. Toscana, sez. II, n. 1060 del 22/09/2020, *idem*, n. 1263 del 22/10/2020, T.A.R. Lazio, sez. I, ord. n. 4810 del 16/07/2020, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, ord. n. 485 del 24/09/2020), di dover concedere l'invocata tutela cautelare disponendo la sospensione del provvedimento impugnato ed ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, reintegrandolo quantomeno nelle misure materiali di accoglienza relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, anche presso altri centri, valutando l'adozione di tutte le precauzioni ritenute necessarie;
- di dover fissare, per la discussione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica dell'08/06/2021;

Valutato, alla luce delle novità della questione trattata, di dover compensare, tra le parti, le spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

- a) accoglie l'istanza cautelare e sospende il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'08 giugno 2021;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valeria Nicoletta Flammini**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**